

In questo numero:

- RIFIUTI: la scheda di trasporto per le merci e la sua applicabilità alla disciplina dei rifiuti
- IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio prevista dalla Regione Lombardia
- AIA: nuove tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali pubblicate dalla Regione Lombardia
- RUMORE: elenco dei Comuni presso i quali sono stati approvati/pubblicati i piani di zonizzazione acustica
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI: possibile anche durante l'orario straordinario di lavoro
- EMISSIONI IN ATMOSFERA: adesione alla nuova autorizzazione per le province di Bergamo e Brescia

RIFIUTI: APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO DELLE MERCI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009 è stato pubblicato il D.m. 30 giugno 2009 n. 554 che ha introdotto l'**obbligo di compilazione della "scheda di trasporto"** di cui all'art. 7 – bis, D.lgs. 286/2005, recante *"Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto"*.

La finalità dell'istituzione della scheda di trasporto è quella di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto terzi.

Infatti, la scheda è predisposta in modo tale da assicurare la tracciabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto merci conto terzi, mentre ne sono esclusi dall'applicazione i trasporti in conto proprio.

L'art. 1 del provvedimento stabilisce che la scheda deve contenere i seguenti elementi:

- dati dell'impresa che effettua il trasporto (denominazione, indirizzo, sede, partita IVA nonché il numero di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori);
- dati del committente (denominazione, indirizzo e sede, nonché partita IVA);

- dati del soggetto che può essere definito caricatore (denominazione, indirizzo e sede, nonché partita IVA);
- dati del proprietario della merce (qualora il committente sia in grado di individuare il soggetto prima dell'inizio del viaggio, altrimenti è tenuto ad annotare nello spazio destinato ad *"eventuali dichiarazioni"* le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto);
- dati relativi alla merce trasportata (tipologia, quantità e luogo di carico e scarico della merce trasportata).

Documenti equipollenti

Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti, ossia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto.

Tuttavia, nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcuna delle informazioni richieste dalla normativa, dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla

scheda di trasporto, che potrà contenere le sole informazioni mancanti.

Trasporti esentati

Non sono tenuti all'obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 (quali a titolo esemplificativo gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, autoveicoli di proprietà dell'amministrazione statale ecc...) e i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi committenti.

Sanzioni

Il committente ovvero chiunque omette o alteri la compilazione della scheda, o la compili in modo incompleto o non veritiero, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 a 1.800,00 Euro. L'assenza durante il trasporto della scheda o del contratto scritto o della documentazione equivalente, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 Euro. In questo caso è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo l'esibizione di uno dei documenti previsti dalla normativa.

Per quel che concerne **l'applicabilità della disciplina della scheda di trasporto ai rifiuti**, esistono pareri discordanti considerato che il formulario di trasporto dei rifiuti può essere considerato "documento equipollente" ai sensi della normativa in questione.

Tuttavia, non essendo il trasporto dei rifiuti presente tra le possibili esenzioni citate poc'anzi e non essendo ancora pervenuti chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'equipollenza dei due documenti, le Amministrazioni consigliano di integrare il formulario dei rifiuti con le informazioni e i dati mancanti contenuti nella scheda di trasporto, ovvero di accompagnare al formulario anche la scheda di trasporto.

In particolare, i dati da inserire nel formulario di trasporto per renderlo equipollente alla scheda di trasporto sono i seguenti:

- P.IVA del produttore/detentore (proprietario), se differente dal codice fiscale;
- P.IVA del trasportatore (vettore), se differente dal codice fiscale;
- Numero di iscrizione all'Albo Autotrasportatori merci in conto terzi (che è differente dal numero di autorizzazione o iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali).

Qualora il trasporto del rifiuto venisse organizzato dall'intermediario, sarebbe quest'ultimo, in qualità di committente, il soggetto obbligato alla compilazione della scheda di trasporto.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.lgs. 286/05 il "committente" è l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.

IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Con D.g.r. 7 agosto 2009 n. 8/10098 pubblicata nella Serie Ordinaria del B.U.R.L. Lombardia n. 34 del 24 agosto 2009, la Giunta ha approvato le linee guida relative alle "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività".

Occorre precisare che per "impianto mobile" si intende la struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni salvo proroghe.

I punti salienti della delibera sono i seguenti:

1. Le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio di impianti mobili spettano alle Province;
2. Le autorizzazioni, rinnovabili alle condizioni previste dalla Procedura, sono rilasciate per un periodo non superiore a 10 anni. Il rilascio avviene ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e secondo lo schema tipo di autorizzazione di cui all'allegato 2 del provvedimento;
3. Gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica con separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazioni di vagliatura), intesi ai sensi della procedura, non sono soggetti ad autorizzazione. Si precisa che per "impianti di riduzione volumetrica" si intendono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti, mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura, a condizioni che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica;
4. Le istanze devono essere accompagnate da specifica documentazione (di cui agli allegati 1A, 1B, 1C, 1D del Provvedimento in esame);
5. La campagna di attività, definita come l'effettuazione delle attività di trattamento rifiuti subordinata alla presentazione, 60 giorni prima

dell'installazione, di apposita comunicazione da effettuarsi alle autorità indicate, non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti;

6. Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti;

Gli aspetti significativi della normativa emanata dalla Regione Lombardia, in riferimento alle **problematiche delle emissioni in atmosfera degli impianti mobili** sono i seguenti:

- gli impianti mobili di trattamento dei rifiuti non sono soggetti all'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", poiché gli aspetti relativi alle emissioni verranno valutati nell'ambito dell'istruttoria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, attraverso apposite prescrizioni;
- gli impianti di sola riduzione volumetrica dei rifiuti inerti e separazione delle frazioni estranee, qualora siano fissi, non sono soggetti all'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/06 ma sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 272, co. 2 del D.lgs. 152/06 (si tratta delle "attività in deroga", ex "ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 203/88).
- gli impianti di sola riduzione volumetrica dei rifiuti inerti e separazione delle frazioni estranee, qualora siano mobili, devono ottemperare alle prescrizioni di cui alla Parte I dell'allegato V alla parte V del D.lgs. 152/06, tra queste, contenere nel modo migliore possibile l'emissione di polveri, prevedere sistemi di capsulamento, impianti di abbattimento, nonché l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali polverulenti.

A.I.A.: NUOVE TARIFFE PER IL RILASCIO – RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Con D.g.r. 7 agosto 2009 n. 10124 pubblicata sul B.U.R.L. Lombardia n. 35 del 31.08.2009 la regione ha approvato il nuovo tariffario regionale per disciplinare le modalità e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla normativa IPPC.

A partire dalla data del 1° settembre 2009 dunque, la Regione, domanderà:

A) per tutte le istruttorie concluse o per tutte le istruttorie avviate e non ancora concluse, il

pagamento entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei gestori della richiesta dell'Autorità competente con obbligo contestuale dei gestori di inviare la relativa quietanza di pagamento, il tutto secondo le modalità indicate nella richiesta dell'Autorità (e al netto degli anticipi già versati);

B) per le istruttorie nuove (quelle cioè presentate a partire dal 01.09.2009), il pagamento della tariffa da parte dei gestori all'atto della presentazione dell'istanza di AIA (nuovo impianto, rinnovo, modifica sostanziale o modifica).

Per calcolare gli importi che dovranno essere versati dai Gestori, la Regione Lombardia ha messo a punto due diversi applicativi (l'uno per le nuove autorizzazioni - modifiche sostanziali e rinnovi e l'altro per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'atto) disponibili a breve sul sito della Regione (www.ambiente.regione.lombardia.it).

RUMORE: ELENCO DEI COMUNI PRESSO I QUALI SONO STATI APPROVATI/PUBBLICATI I PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Si riportano i comuni, nonché gli estremi delle delibere comunali e le date di pubblicazione sul B.U.R.L., presenti nelle province di Bergamo, Brescia e Milano che, nell'ultimo bimestre, hanno adottato/approvato il piano di classificazione acustica.

Piani adottati

Comune	Data delibera adozione	Data pubblicazione su B.U.R.L. Lombardia
Corte Franca (BS)	Adozione variante – 3 settembre 2009	23 settembre 2009
Ono San Pietro (BS)	28 luglio 2009	19 agosto 2009
Milano	Adozione variante – 20 luglio 2009	2 settembre 2009

Piani approvati

Comune	Data delibera approvazione	Data pubblicazione su B.U.R.L. Lombardia
Esine (BS)	31 luglio 2009	2 settembre 2009

FORMAZIONE DEI LAVORATORI: POSSIBILE ANCHE DURANTE L'ORARIO STRAORDINARIO DI LAVORO

Il D.lgs. n. 81/08, noto anche come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", così come modificato dal D.lgs. n. 106/09, all'art. 37, co. 12, prevede che "la

formazione...deve avvenire...durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".

Non essendo specificatamente definito dalla norma citata il concetto di "orario di lavoro" si è posta la questione se vi si potesse far rientrare anche l'orario di lavoro straordinario in modo tale da usufruirne per far frequentare i corsi di formazione ai lavoratori.

A fronte di una nota interna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per risolvere tale quesito, lo stesso si è espresso nel senso di ricomprendere il lavoro "straordinario" nella più ampia concezione di "orario di lavoro" (nota del 16 luglio 2009).

La motivazione scaturisce dalla nozione di orario di lavoro data dall'art. 1 del D.lgs. n. 66/2003, la quale include sia l'orario di lavoro "normale" che il lavoro "straordinario" (quindi qualsiasi prestazione lavorativa resa nell'arco compreso tra 1 ora e 48 ore settimanali). Per quel che concerne la modalità di retribuzione dell'orario di lavoro utilizzato per la formazione, il Ministero ribadisce che le modalità sono quelle definite in sede legislativa e contrattuale, senza comportare oneri economici per i lavoratori.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: ADESIONE ALLA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Con delibera di Giunta Provinciale n. 534 del 21 settembre 2009, la **provincia di Bergamo** ha adottato le nuove procedure per aderire alla "Autorizzazione generale" per l'esercizio delle attività in deroga, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, come previsto dall'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/06.

Impianti ed attività esistenti già autorizzati devono **presentare la domanda di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale a decorrere dal 1.10.2009 ed entro il 30.11.2009.**

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto l'impianto e/o l'attività si considereranno in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed il gestore sarà soggetto alle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Tra i casi interessati dal provvedimento rientrano i gestori che:

- hanno già presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale, già **autorizzati ai sensi del DPR 25/07/91 (RIA)** e che intendono continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività;
- intendono **installare un nuovo impianto o avviare una nuova attività in deroga;**

- intendono **trasferire** un impianto o attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
- impianti che a seguito di un **aumento della produzione** non rientrano più tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante (art. 272 co. 1) o che per **l'inserimento delle nuove attività ai punti 32-33-34, 35 e 36** dell'elenco definito dalla Regione Lombardia rientrano nelle attività soggette ad autorizzazione generale (art. 272 co. 2);
- impianti in possesso di autorizzazione ordinaria che rientrano per caratteristiche di impianto e attività nelle attività soggette alla nuova autorizzazione generale, **hanno quindi facoltà**, se lo vogliono, di passare all'adesione all'autorizzazione in via generale.

Per gli impianti che, per effetto della nuova autorizzazione generale, non potessero più usufruire della procedura delle attività "in deroga", i gestori sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 a decorrere **dal 1.10.2009 ed entro il 30.11.2009**, proseguendo l'esercizio dell'impianto/attività fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia.

La **provincia di Brescia** con D.d.s. n. 2833 dell'8 settembre 2009 ha integrato l'elenco degli allegati tecnici introducendo l'allegato n. 36 per l'attività di elettroerosione.

Per quel che concerne maggiori approfondimenti inerenti i soggetti coinvolti e le scadenze per presentare le domande si consiglia di fare riferimento al bollettino numero 31 di "Ecosphera News".

In questa sede si preme rammentare che dal 28 settembre 2009 entra in vigore, per la provincia di Brescia, la nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per impianti ed attività in deroga ex art. 272 co. 2 e 3 del D.lgs. n. 152/06.

Pertanto, tutti coloro che risultano attualmente autorizzati se intendono continuare l'esercizio dell'impianto o della/ e attività devono presentare **dalla data del 28.09.2009 ed entro il 27.11.2009** domanda di rinnovo all'adesione alla nuova autorizzazione in via generale.

E' opportuno evidenziare che coloro che esercitano nel medesimo luogo, due o più attività:

- **se si tratta di attività o impianti in deroga contemplate da allegati tecnici diversi**, potranno presentare unica domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, dichiarando e impegnandosi al rispetto di

ciascun allegato tecnico cui dette attività si riferiscono:

- **se si tratta di attività o impianti in deroga e attività sottoposte ad autorizzazione ordinaria** potrà:
 - a. richiedere l'autorizzazione ordinaria ex art. 269 del D.lgs. 152/06;
 - b. solo se il gestore esercita attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30 potrà abbinare all'autorizzazione ordinaria ex art. 269 del D.lgs. 152/06, un'adesione all'autorizzazione in via generale per l'attività di saldatura.

Infine, è da porre attenzione al riferimento alle "lavorazioni meccaniche" dell'allegato n. 32, in quanto in passato esse sono sempre rimaste nell'alveo delle attività non soggette ad autorizzazione in quanto attività a inquinamento scarsamente rilevante.

Coloro che effettuano "**lavorazioni meccaniche**" propriamente dette possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- consumo d'olio inferiore a 500 kg/anno: i gestori continueranno ad essere esonerati dall'autorizzazione. Tuttavia, sarà comunque necessario provvedere a inviare alla Provincia, Comune e dipartimento ARPA una comunicazione del rispetto dei quantitativi previsti nell'allegato 32 che esonerano dall'adesione all'autorizzazione in via generale;
- consumo d'olio tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno: i gestori dovranno presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale **entro il 29.10.2010 e adeguare l'impianto entro il 29.04.2011**;
- consumo d'olio superiore a 4.000 kg/anno: i gestori devono presentare domanda di autorizzazione ordinaria **entro il 29.10.2010 e adeguare l'impianto entro il 29.04.2001**.

Nei casi di lavorazioni meccaniche intese come "**pulizia meccanica/asportazione materiale metallico**" è necessario distinguere a seconda del quantitativo di materiale abrasivo consumato.

Se il consumo di materiale abrasivo è inferiore a 2.000 kg/anno il gestore può aderire all'autorizzazione in via generale.

Se il consumo di materiale abrasivo è superiore a 2.000 kg/anno il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria ex art. 269 del D.lgs. n. 152/06.

Si resta a disposizione per i chiarimenti del caso e per il supporto inerente l'espletamento di tali adempimenti.